



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 4/15/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE LA CESSIONE
DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' WINGA S.R.L.
DALLA SOCIETA' BUONGIORNO S.P.A. ALL'ASSOCIAZIONE DI DIRITTO
FINLANDESE ÅLANDS PENNINGAUTOMATFÖRENING**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Infrastrutture e Servizi Media

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, recante “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;

VISTA l’istanza pervenuta in data del 16 gennaio 2015 (Prot. n. 14063), successivamente integrata nelle date del 19 marzo 2015 (prot. n. 29117) e del 14 aprile 2015 (prot. nn. 37224 e 37254), e la documentazione allegata, con la quale è stato comunicato il trasferimento di proprietà dell’intero capitale sociale della società Winga s.r.l., soggetto fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, attraverso l’utilizzo della piattaforma trasmissiva digitale terrestre, dalla società Buongiorno s.p.a. all’associazione di diritto finlandese Ålands Penningautomatförening;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1) l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2) l’associazione Ålands Penningautomatförening, soggetto cessionario/subentrante, dalle dichiarazioni allegate all’istanza, risulta essere:

-soggetto di natura finlandese cf n. FI028806956 con sede legale in Lövdalsvagen n. 8, AX/22101 Mariehamn Åland Islands (Finlandia);

- composta dal seguente assetto amministrativo: Legale rappresentante Jan Anders Ingvers c.f. n. omissis; Presidente – Danielsson Jarl Gunnar c.f. n. omissis; Consiglieri – Karlsson Anders c.f. n. omissis, Sundam Danne c.f. n. omissis, Kemetter Sara c.f. n. omissis, Jansson Cecilia c.f. n. omissis, Eriksson Birgitta c.f. n. omissis, Eliasson Torbjorn c.f. n. omissis;

- controllata al 100% dall’associazione di diritto finlandese Ålands Landskpsregering;

- controllante del 100% delle quote della società: Paf New Business AB e della società Paf Consulting ABP; quest’ultima società controlla al 100% le seguenti società: Paf Consulting Sverige AB, Paf Nojesspel AB, Paf UK LTD, Pafer A/S; a sua volta la Paf Nojesspel AB controlla il 96% del capitale della società Lottericentralen AB e della società PAF Sverige AB; infine la società Lottericentralen AB controlla il 100% della società Spordiennustus A/S;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Infrastrutture e Servizi Media

- non esercente attività rilevanti ai fini del SIC e non iscritta al registro degli operatori della comunicazione;

3) la società Winga s.r.l., società oggetto di trasferimento, risulta essere:

- una società a responsabilità limitata c.f. n. 02559220344, avente sede legale in borgo Omero Masnovo n. 2, Parma;

- composta dal seguente assetto amministrativo: Legale rappresentante Jan Anders Ingvers c.f. n. *omissis*; Amministratori Assen Daikovski c.f. n. *omissis* e Stefan Johannes Rumander c.f. n. *omissis*;

- controllata al 100% dalla società Buongiorno s.p.a. c.f. n. 02699820045 (società cedente), iscritta al ROC con il n. 21472, operante nel SIC nel settore dei servizi di media audiovisivi e radio anche sul web e dell'editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa) anche sul web;

- controllante di nessuna società;

- operante nel SIC nel settore dei servizi di media audiovisivi e radio anche sul web;

- iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 25243 in qualità di soggetto fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, attraverso l'utilizzo della piattaforma trasmissiva digitale terrestre;

- titolare di n. 1 autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri come da Determina del MISE n. DGSCER/DIV.III/48789 del 5 agosto 2014 per il marchio "Winga";

4) l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso la stipula di un contratto di compravendita, autenticato e registrato a Milano in data 30 dicembre 2014 repertorio n. 31081 raccolta 14515, avente ad oggetto l'acquisizione da parte dell'associazione di diritto finlandese Ålands Penningautomatförening dell'intero capitale sociale della Winga s.r.l. appartenente alla società Buongiorno s.p.a.;

5) con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8 del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, determinando l'acquisizione da parte dell'associazione di diritto finlandese Ålands Penningautomatförening di un solo programma televisivo rispetto a quelli attualmente eserciti, non comporta il superamento della soglia del 20% dei programmi;

6) in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che per quanto concerne l'anno 2012 l'associazione di diritto finlandese Ålands Penningautomatförening non ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni *Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

7) ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, l'operazione in esame non assume alcuna rilevanza in quanto l'associazione di diritto finlandese Ålands Penningautomatförening non consegue alcun ricavo nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito dall'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche;

8) ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 20 aprile 2015

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano